ACCORDO DI COOPERAZIONE

(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E L'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA,

per la collaborazione nello svolgimento delle attività di comune interesse

TRA

l'avvocato Mario Caramel, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 29 gennaio 1958, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Garante regionale dei Diritti della Persona, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, in forza del Decreto del Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona n. 239 del 30 ottobre 2024

E

il dott. Edgardo Contato, nato a Papozze (RO) il 16 maggio 1958, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 3 *Serenissima*.

Le Parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

il **Garante regionale dei Diritti della Persona** (di seguito denominato "Garante"), istituito con legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, tra le proprie funzioni annovera:

a) Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età.

Per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e socio-sanitario, il Garante:

- **promuove** la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- accoglie segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, o relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela;
- attiva iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento e orientamento nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio dei bambini e degli adolescenti;
- offre spazi di ascolto per i privati cittadini, per i servizi sociali e socio-sanitari del territorio, per le comunità di accoglienza e per le famiglie affidatarie, per gli uffici delle pubbliche amministrazioni e per tutte le istituzioni scolastiche;
- opera in collegamento con le competenti strutture della Regione e in collaborazione con tutte le altre Istituzioni presenti sul territorio deputate alla cura dei minori d'età;
- promuove la formazione di persone disponibili ad assumere l'incarico di tutore legale nei confronti di bambini e adolescenti;
- fornisce consulenza ai tutori nominati;
- vigila sull'accoglienza prestata ai minori che vivono in ambienti esterni alla propria famiglia, nell'ottica del perseguimento del miglior interesse dei bambini e degli adolescenti;
- segnala alle competenti Autorità amministrative o giudiziarie situazioni di rischio o pregiudizio che riguardano i minori di età.
 - In queste funzioni il Garante opera in chiave di sussidiarietà, con un ruolo mai sostitutivo ma complementare rispetto alle altre Istituzioni, privilegiando le strategie di rete e l'approccio multi-professionale; nel superiore interesse dei suoi piccoli e giovani cittadini, promuove, in sinergia con i diversi soggetti del territorio, istituzionali e non, un insieme di azioni volte alla promozione dei loro diritti e al supporto dei soggetti che di loro si occupano; favorisce lo sviluppo e il consolidamento di azioni volte a rendere effettivi i diritti dei minori d'età attraverso un'attività specialistica di consulenza, orientamento e mediazione e attraverso la realizzazione di percorsi formativi rivolti, *in primis*, agli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari. Promuove altresì una corretta conoscenza dei diritti dei bambini e degli adolescenti attraverso eventi informativi aperti ad un pubblico più diffuso.

b) Funzioni a favore delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

Il Garante promuove, protegge e facilità il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale; opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, nelle strutture gestite dai centri per la giustizia minorile (istituto penale minorile e centri di prima accoglienza), nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale. Più in particolare, il Garante:

- assume ogni iniziativa volta ad assicurare il diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
- sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare i diritti fondamentali delle persone ristrette nella libertà;
- segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza;
- interviene nei confronti delle strutture e degli enti competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni inerenti i diritti delle persone ristrette nella libertà;
- **propone** agli organi titolari della vigilanza opportune iniziative, qualora perdurino omissioni o inosservanze;
- **comunica** con le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- accede ai luoghi e agli istituti in cui sono ristrette le persone private della libertà.
 In queste funzioni il Garante opera con un ruolo complementare rispetto alle diverse Istituzioni competenti, promuovendo azioni di sistema a favore delle persone soggette a restrizioni della libertà, attraverso interventi multi-professionali e di rete. In particolare il Garante, quale componente del Tavolo Interistituzionale sulla Sanità Penitenziaria, segue le problematiche legate all'organizzazione sanitaria delle Ulss, sia per quanto riguarda l'aspetto ospedaliero, sia per quanto riguarda la presenza dei medici all'interno degli istituti penitenziari del territorio.

L'Azienda Ulss 3 Serenissima (di seguito denominata "Azienda U.L.S.S."), nell'ambito territoriale della quale ha sede il Garante, annovera tra le proprie competenze le responsabilità generali di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sulle materie sanitarie e socio-sanitarie nel proprio ambito territoriale. Sotto la direzione e il coordinamento della Direzione dei Servizi Socio Sanitari – in riferimento agli aspetti organizzativi nonché ai programmi di intervento di area specifica – tra le funzioni proprie dell'Azienda U.L.S.S. c'è l'attuazione dell'integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali; detto incarico è assegnato ai Distretti, che sono le strutture istituzionali ove si realizza una risposta continua e coordinata ai bisogni della popolazione.

Nell'ambito di tale mandato, ciascun Distretto cura, tra l'altro, le seguenti attività:

- assistenza consultoriale per la promozione e la tutela dell'infanzia e della famiglia, compresi la mediazione e l'adozione;
- assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile e adolescenziale;
- assistenza residenziale e semiresidenziale nelle aree dell'età evolutiva, in integrazione con i servizi specifici di riferimento per la parte tecnico-operativa;
- assistenza penitenziaria.

Più in particolare, hanno rilevanza in materia minorile le attività dell'Unità Operativa Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia. Inoltre, svolge un ruolo significativo in merito il Dipartimento per le Dipendenze. Per contro, il Servizio Sanitario Regionale (SSR), nel quale è incardinata l'Azienda U.L.S.S, garantisce alle persone detenute nelle carceri di tutta la regione, al pari degli altri cittadini residenti nel Veneto, i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA), che includono l'assistenza medica specialistica, l'assistenza farmaceutica, l'intervento sulle tossicodipendenze, la vigilanza sull'igiene pubblica e la prevenzione.

Le funzioni sanitarie già svolte dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti sono state trasferite alle Regioni (che le esercitano mediante le Aziende Ulss dove hanno sede gli istituti penitenziari) a decorrere dal 1 gennaio 2000 (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230); tutte le funzioni sanitarie finalizzate a garantire i LEA a favore delle persone detenute sono invece state trasferite a decorrere dal 14 giugno 2008 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008). Nell'ambito territoriale dell'Azienda U.L.S.S, esse sono ora tutte in carico all'Unità Operativa Complessa per la Tutela della Salute delle Persone con Limitazione della Libertà, anch'essa inquadrata nelle attività distrettuali.

Ora, interessa alle **Parti**, al Garante per le succitate competenze in ambito regionale, di cui alla legge regionale n. 37 del 2013, in merito alle quali si interfaccia con tutti gli operatori del SSR, e all'Azienda U.L.S.S. per le succitate competenze proprie e comunque afferenti il SSR, di concludere tra loro un accordo,

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle predette attività di interesse comune.

Il Garante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), della citata legge regionale n. 37 del 2013, può avvalersi dell'assistenza delle strutture regionali competenti, quali gli enti del SSR, e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e di ricerca.

A tale effetto, occorre dare atto che tra l'Azienda l'U.L.S.S. e il Garante risulta già vigente un accordo di collaborazione ex art 15 Legge 241/1990, che cesserà il 31 dicembre 2024, e pare opportuno alle Parti, considerato il positivo esito di tale esperienza, di provvedere al rinnovo dello stesso allo scopo di assicurare un'operatività senza soluzione di continuità nel rapporto di collaborazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse e allegati

- 1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
- 2. Costituisce altresì parte integrante del presente Accordo l'allegato di cui all'articolo 3, comma 3, denominato "Progetto Attuativo", i cui contenuti, come definiti in occasione della sottoscrizione del presente Accordo, potranno essere aggiornati nel tempo per il perseguimento del comune interesse pubblico di cui all'articolo 2, mediante condivisione delle Parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, qualora le modifiche rientrino nei limiti di spesa già previsti.
- 3. Nel caso in cui le Parti condividano la necessità di prevedere modifiche ed aggiornamenti comportanti il superamento dei limiti di spesa determinati nel Progetto stesso, le Parti procederanno mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo, integrativo del presente.

Articolo 2

Oggetto

- 1. Il Garante si avvale della collaborazione dell'Azienda U.L.S.S per la costituzione di un supporto altamente specialistico di cui avvalersi nell'espletamento delle attività di interesse comune.
- **2.** Il Garante e l'Azienda U.L.S.S concordano di realizzare congiuntamente, nel contesto delle rispettive competenze istituzionali, le attività indicate nell'articolo 3, di comune interesse delle Parti.
- 3. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse del Garante, come indicato in premessa con riferimento allo svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, e dell'Azienda U.L.S.S., come indicato in premessa con riferimento alle proprie funzioni afferenti il SSR.
- **4**. Le Parti sono altresì interessate allo sviluppo di forme più strutturate di collaborazione che potranno essere realizzate in un momento successivo al compimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 3

Attività

- **1.** L'Azienda U.L.S.S. costituirà il supporto specialistico volto a garantire la realizzazione in collaborazione delle seguenti attività di comune interesse:
- la promozione, la protezione e la facilitazione del perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la promozione, la protezione e la facilitazione del perseguimento dei diritti delle persone comunque private della libertà personale.
- 2. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo l'Azienda U.L.S.S., può avvalersi di esperti, nonché promuovere accordi con organismi universitari, Istituzioni, Associazioni ed Enti

particolarmente qualificati operanti nei settori di competenza del Garante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai propri regolamenti interni.

- 3. Le linee di collaborazione tra le Parti sono indicate nell'allegato Progetto Attuativo.
- **4.** L'attività di studio e ricerca potrà articolarsi in fasi che, in un'ottica di massima collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli, prevedano momenti intermedi di verifica, dialogo e confronto tra le Parti sull'andamento del lavoro.
- **5.** Nell'ambito della collaborazione, si conviene che Garante ed Azienda U.L.S.S. possano programmare e/o realizzare, con intese a parte, ai sensi del punto 5 dell'allegato Progetto Attuativo, eventi pubblici quali occasioni di presentazione del lavoro svolto nonché la stampa e diffusione dei risultati dei medesimi.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

- 1. Per lo svolgimento in collaborazione delle indicate attività di interesse comune e per il sostegno al supporto specialistico di cui all'art. 4, e le altre spese comunque indicate nell'allegato Progetto attuativo, si riconosce all'Azienda U.L.S.S., a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute:
 - per l'esercizio 2025, un importo complessivo massimo pari a euro 225.000,00;
 - per l'esercizio 2026, un importo complessivo massimo pari a euro 225.000,00;
 - per l'esercizio 2027, un importo complessivo massimo pari a euro 225.000,00;
- 2. Le spettanze per ciascun esercizio verranno liquidate con le seguenti modalità:
- il 70%, a titolo di acconto, su richiesta dell'Azienda, ad avvio delle relative attività, e a seguito di apposito decreto del Dirigente Capo del Servizio Diritti alla Persona del Consiglio Regionale del Veneto;
- il 30%, a titolo di saldo, su presentazione al Consiglio Regionale del Veneto della rendicontazione, nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall'Azienda U.L.S.S. e a seguito di apposito decreto del Dirigente Capo del Servizio Diritti alla Persona del Consiglio Regionale del Veneto.
- **3.** Gli importi di cui ai commi precedenti non sono soggetti a IVA, in quanto le operazioni sono da considerare fuori dall'ambito del tributo per mancanza del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa (*cfr.* artt. 1
- e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e successive modificazioni e integrazioni).
- **4.** Per tenere conto che le attività annuali, oggetto di obbligazioni di rimborso, potrebbero svolgersi "a cavallo" degli esercizi finanziari di riferimento, per il principio generale della competenza finanziaria, potrebbe quindi essere necessario rideterminare gli impegni in relazione agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, fermo restando l'importo complessivo massimo degli stessi.

Articolo 5

Diffida ad adempiere e penalità

- 1. In caso di inadempimento, il Consiglio Regionale del Veneto provvede tempestivamente a diffidare l'Azienda affinché adempia alle prestazioni previste entro un termine non superiore, di norma, a sessanta giorni.
- **2.** La decorrenza del termine fissato senza che l'inadempienza sia stata sanata comporta la possibilità di chiedere la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché l'attivazione delle procedure previste per il recupero di quanto assegnato a titolo di acconto.

Articolo 6

Durata - Continuità

- 1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.
- **2.** Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo per documentati motivi; esse si impegnano ad esercitare la facoltà di recesso comunicando il proprio intendimento con un preavviso di almeno novanta giorni, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo comunicazione mediante posta elettronica certificata.
- **3.** In caso di recesso, le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti; le somme corrispondenti a spese non effettivamente sostenute sono senz'altro restituite al Consiglio Regionale del Veneto.

4. Il presente accordo opera in continuità con il precedente, anche agli effetti economico-contabili.

Articolo 7

Controversie -Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione oppure dall'applicazione del presente Accordo. Per le eventuali controversie che dovessero comunque insorgere tra le parti esse eleggono il Foro di Venezia quale Foro competente.

Articolo 8

Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia alla legge n. 241 del 1990 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 9

Referenti

- 1. Il Garante designa come suo referente il Dirigente Capo Servizi Diritti della Persona, Avv. Stefano Danieli, che assicura il collegamento operativo con l'Azienda U.L.S.S. anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.
- **2.** L'Azienda designa come suo referente il Direttore Amministrativo, Dott. Luigi Antoniol, che assicura il collegamento operativo con il Garante anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.

Art. 10

Proprietà intellettuale e pubblicazione dei risultati

- 1. I risultati di quanto prodotto nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, saranno, per le azioni di rispettiva competenza, di proprietà di entrambe le Parti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali, fatto salvo il diritto morale d'autore o d'invenzione.
- 2. La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte del Garante o dell'Azienda U.L.S.S. dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio nonché dare atto che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 11

Clausola di trasparenza

1. Il presente accordo di cooperazione viene pubblicato sui siti Internet del Consiglio Regionale del Veneto e dell'Azienda U.L.S.S., nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 12

Informativa trattamento dati

- 1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto.
- 2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- 3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13, 11 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai

nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Articolo 13

Registrazione - Oneri fiscali

1. La presente convenzione è stipulata digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in forma di scrittura privata ed è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 472/E del 3 dicembre 2008. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in eguale misura.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, e sottoscritto digitalmente dalle parti.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA DELLA PERSONA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA f.to Mario Caramel f.to Edgardo Contato



Documento firmato da: Edgardo Contato 06.11.2024 14:49:47 UTC